

TI_GERICHTE 11.2001.40 vom 14. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-14, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.40

FR: TI_GERICHTE 11.2001.40 du 14 avril 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2001.40 del 14 aprile 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'art. 27 CPC dispone che le parti possono ricusare il giudice o il segretario ove questi siano esclusi (nel senso dell'art. 26 CPC), come pure se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti (lett. a), rispettivamente “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Il giudizio sulla ricusazione del Pretore incombe alla Camera civile di appello, mentre sulla ricusazione del Segretario assessore statuisce il Pretore medesimo (art. 30 cpv. 1 CPC). La decisione è pronunciata con decreto in camera di consiglio e non può essere impugnata (art. 30 cpv. 3 CPC).

E. 2

L'istante afferma in sintesi che, complice l'arbitrarietà della giustizia ticinese, da vent'anni si promuovono ingiustificate azioni legali nei suoi confronti. Egli sostiene che il Pretore ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza preliminare nella nota causa con toni arroganti, e chiede la ricusa dell'intera Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, che è prevenuta e lo maltratta da due decenni. Ciò premesso, l'istanza in esame deve reputarsi ancorata all'art. 27 lett. b CPC. Tale norma abilita le parti a ricusare il giudice nel caso in cui esistano “gravi ragioni”, ossia fattori oggettivi che mettano in dubbio l'imparzialità del magistrato agli occhi di qualsiasi persona ragionevole posta nelle medesime condizioni (Rep. 1988 pag. 369; Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 31 ad art. 27).

E. 3

Il diritto a un giudice indipendente e imparziale è espressamente regolato dall'art. 30 Cost. Analoga garanzia scaturiva già dall'art. 58 vCost., sostanzialmente identico alla disciplina attuale, motivo per cui si giustifica di far capo alla relativa giurisprudenza (FF 1997 I 171; DTF 126 I 170 consid. 2b). Ora, la garanzia di un giudice imparziale vieta l'influsso sulla decisione di circostanze esterne al processo che potrebbero privare il magistrato della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte; al magistrato sottoposto a simili influenze verrebbe meno, in effetti, la qualità di “giusto mediatore” (DTF 125 I 209 consid. 8a, 124 I 255 consid. 4, 117 Ia 170 consid. 3a). a) Sul piano cantonale la garanzia di un giudice indipendente e imparziale è concretata anzitutto dalle norme sulla ricusazione e l'esclusione, le quali sono concepite, come quelle sull'organizzazione dei tribunali, in modo tale da assicurare l'equanimità e la neutralità dei magistrati, conformemente alle esigenze dell'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 125 I 209 consid. 8a, 119 consid. 3a). Oltre ai precetti del diritto cantonale, la Costituzione federale e la CEDU assicurano a ciascuno il diritto di sottoporre la propria causa a giudici non prevenuti, ossia in grado di garantire un apprezzamento libero

e imparziale. Un semplice rimprovero di parzialità fondato sui sentimenti soggettivi e personali di una parte non è sufficiente per giustificare un'astensione. D'altro lato, per confortare dubbi legittimi non occorre che un giudice sia effettivamente prevenuto: circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e atte a denotare un rischio di parzialità sono sufficienti (DTF 126 I 169 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e b, 125 I 119 consid. 3a, 116 Ia 14 consid. 4; Kölz in: Kommentar BV, nota 57 ad art. 58 con riferimenti). b) La ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Per converso, la possibile parzialità del giudice dev'essere valutata secondo un processo oggettivo e soggettivo. Il primo tende a chiarire se il giudice offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità e impone di considerare anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo, con particolare accento sull'importanza che possono denotare le apparenze. L'esame soggettivo mira invece a determinare il pensiero interiore del magistrato in una specifica situazione (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a, 116 Ia 14 consid. 4 e rinvii). Per tale ragione il giudice può ricusarsi spontaneamente o su istanza di parte.

E. 4

In concreto l'istante ha postulato il 22 dicembre 2000 il rinvio dell'udienza preliminare. In casi del genere il Pretore decide con ordinanza, secondo il suo potere discrezionale, valutando se il rinvio è giustificato, tempestivo e compatibile con il seguito del processo (art. 136 cpv. 2 e 3 CPC). Ora, nell'ordinanza del 28 dicembre 2000 non è dato a divedere – contrariamente all'opinione dell'istante – alcun atteggiamento o tono arrogante del magistrato, tanto meno se si pensa che quest'ultimo ha semplicemente confermato la data dell'udienza per il 17 gennaio 2001. Del resto, il Pretore non aveva alcun obbligo di motivare l'ordinanza (art. 286 cpv. 3 CPC). Ne segue che per questo solo fatto non si ravvisa alcuna prevenzione da parte del primo giudice.

E. 5

L'istante asserisce inoltre che da vent'anni egli è maltrattato dalla Pretura, prevenuta nei suoi riguardi. Stessero così le cose, ci si potrebbe chiedere se la domanda non sia tardiva, il Tribunale federale avendo già avuto modo di precisare che una ricusazione va chiesta senza indugio e che un ritardo può configurare un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo). Sia come sia, la questione può rimanere aperta poiché, come si vedrà in seguito, la ricusazione è destinata all'insuccesso. L'interessato non indica episodi concreti suscettibili di denotare una qualsiasi inimicizia del Pretore nei suoi confronti. È vero che la sistematica pronuncia di decisioni sfavorevoli nei confronti di una parte può destare in quest'ultima una soggettiva parvenza di prevenzione. È notorio però che tra il 1983 e il 2001 l'istante è stato parte ad almeno una trentina di procedimenti civili giudicati in secondo grado dalle Camere civili del Tribunale di appello e che l'esito di tali giudizi non adombra alcun elemento atto a far ritenere il magistrato prevenuto agli occhi di una persona ragionevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, ad art. 23 n. 5.1 e 2, pag. 123). Intanto le cause di cui si è occupato il Pretore in questione sono 17, le altre essendo state giudicate da altri magistrati. In due occasioni il Pretore ha accolto – in tutto o in parte – le azioni dell'istante, in un altro caso ha respinto un'eccezione della controparte e in un ulteriore caso ha parzialmente respinto un'azione promossa nei confronti di lui. Per quanto riguarda tali procedure, dalle quali l'istante è uscito in tutto o in parte vittorioso, non si scorge prevenzione di sorta. Per quel che è delle altre, solo in tre casi la decisione negativa del Pretore nei confronti dell'interessato è stata

riformata in appello. Il che non basta manifestamente a sostanziare prevenzione. Del resto, quand'anche il Pretore avesse errato ripetutamente (e non solo tre volte), ciò non basterebbe a suffragare una domanda di riconsuazione, poiché sentenze erronee possono essere impugnate con i rimedi giuridici offerti dalla legge (DTF 116 Ia 20 consid. 5 con rinvio, 114 Ia 158 consid. bb). Per giustificare una domanda di riconsuazione occorrono errori particolarmente gravi e ripetuti, che denotino vere e proprie violazioni dei doveri del giudice (DTF 115 Ia 404 consid. 3b). Estremi del genere, come si è visto, non si ravvisano nella fattispecie. È possibile che l'istante sia soggettivamente convinto di avere subito ingiustizie, ma tale sua personale convinzione non trova riscontro in fatti oggettivi. Ne segue che l'istanza è destinata all'insuccesso.

E. 6

aprile 2001 davanti a questa Camera, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'istanza è respinta. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 200.– b) spese fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello. 3. Intimazione a: – _____
_____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3. Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello La presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.